

## Un passo indietro verso il regionalismo “duale”

di Adele Anzon\*

1- Nonostante la disponibilità ad accettare il saggio consiglio del Presidente Panunzio e a sforzarmi perciò, con la massima buona volontà, di cercare soluzioni, piuttosto che di mettere in evidenza imperfezioni del testo riformato del Titolo V, mi sembra proprio impossibile riuscire a configurare il nuovo assetto dei rapporti tra Stato e autonomie regionali nell'unica chiave in cui si è dimostrata possibile e fruttuosamente praticabile l'articolazione del potere negli ordinamenti politicamente e legislativamente decentrati su base territoriale, quella oramai consolidata nella esperienza degli Stati federali più avanzati e vitali (U.S.A. e Germania soprattutto), e faticosamente costruita da noi, sulla base di incerti appigli costituzionali, in via giurisprudenziale e di legislazione ordinaria: mi riferisco naturalmente al modello del federalismo/regionalismo “cooperativo”, fondato in sintesi, sulla possibile integrazione delle competenze e sul loro esercizio in forma collaborativa.

Nonostante ogni sforzo infatti, non si può, mi pare, sfuggire alla conclusione che il nuovo testo abbia volutamente perso l'occasione di superare le incertezze del passato, introducendo un modello limpido e sicuro orientato in questo ultimo senso, ed abbia scelto invece di accentuare, rispetto all'esperienza precedente, quella impostazione di tipo “duale”, fondata sulla separazione/ contrapposizione tra centro e periferia, che è stata condannata irrimediabilmente dall'esperienza pratica di tutti i Paesi in cui si è tentato di introdurla.

E' superfluo qui – perché troppo noti - riprendere i modi e le ragioni dell'evoluzione che ha condotto, nel modello regionale precedente, a configurare la clausola generale della tutela dell'interesse nazionale come presupposto positivo di competenza per lo Stato. Basterà riconoscere che questa configurazione, nonostante tutte le critiche - certo non infondate se dirette al suo uso estremo - sia stata la base principale per consentire al sistema di riparto delle competenze la flessibilità richiesta dalla concreta evoluzione della società contemporanea, consentendo allo Stato di tutelare le esigenze dell'unità pur in presenza di un sistema improntato prevalentemente (anche se certo non esclusivamente) a un criterio di tendenziale separazione. Inoltre, la necessità di consentire, in questo quadro, il temperamento delle ragioni dell'unità con quelle delle autonomie ed assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei rapporti tra Stato e Regioni nelle aree di inevitabile sovrapposizione ed interferenza delle competenze, ha condotto ad esplicitare – sulla base, sostanzialmente dall'art.5 Cost. - il principio di leale collaborazione come principio generale di governo di tutti i loro rapporti. In tal modo, pur se su basi costituzionali piuttosto esili, si è costruito un modello che tentava di fare proprie le acquisizioni dei sistemi federali di tipo cooperativo sopra ricordati.

2. - Da questo punto di vista, colpisce subito, nel nuovo testo del Titolo V, accanto al rovesciamento del verso della clausola enumerativa, non solo la scomparsa di qualsiasi riferimento, ad alcun titolo, all'interesse nazionale come clausola generale, ma anche l'assenza di qualsivoglia meccanismo che consenta, innanzi tutto sul piano dell'attività legislativa, forme tendenzialmente generali di flessibilità del modello di ripartizione delle competenze - come la Konkurrerende Gesetzgebung tedesca, o altre clausole di garanzia di poteri impliciti a favore dello Stato - ed, insieme, basi altrettanto generali per fondare il principio della leale collaborazione .

Questa impostazione, d'altra parte, non mi sembra superabile con il tentativo più abile e più generoso effettuato in questa direzione, quello di Roberto Bin apparso nel Forum di “Quaderni costituzionali. “

Il tentativo infatti, nonostante ne condivida le ragioni di fondo, poggia su assunti che non mi sembrano convincenti. Se ho ben capito, il recupero del modello costituzionale attuale a quello proprio del federalismo “moderno” sarebbe possibile, secondo Bin, innanzi tutto perché l'interesse nazionale, nonostante la sua formale scomparsa, sarebbe sopravvissuto incorporato o trasfigurato nel principio di sussidiarietà, mantenendo così il suo ruolo di limite generale alla legislazione regionale e dunque di principale clausola di flessibilità del riparto delle competenze tra Stato e Regioni; in secondo luogo, perché il nuovo sistema imporrebbe che il perseguimento di tale interesse avvenga necessariamente ed esclusivamente in forma collaborativa. L'idea si fonda sull'assunto che l'intero edificio del “nuovo regionalismo” introdotto dalla riforma, e, in particolare, la nuova ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, si basino sui i principi generali della sussidiarietà e della leale collaborazione e che soprattutto siano caratterizzati da una

rivoluzionaria impostazione paritaria tra i vari elementi costitutivi della Repubblica, ricavabile dallo stesso principio di sussidiarietà nonché dalla formula dell'art.114 Cost.. Le esigenze unitarie dunque continuerebbero, come nel passato, a fungere da limite generale alle competenze regionali, ma esisterebbe un vero e proprio vincolo costituzionale a perseguirle non con interventi del solo Stato basati sulla sua supremazia, ma secondo il metodo della "leale collaborazione", ritenuto l'unico modo in cui i soggetti di pari grado possono decidere.

Enuncio brevemente le ragioni per le quali tale ricostruzione non mi pare da condividere.

Innanzitutto, nel titolo V la sussidiarietà (coniugata all'adeguatezza) e la leale collaborazione non sono affatto configurati come principi generali del riparto delle competenze, ma sono menzionati solo in alcuni luoghi particolari e con puntuale riferimento a questi.

Il principio di sussidiarietà è infatti enunciato soltanto, come criterio generale, per la distribuzione delle funzioni amministrative tra tutti i livelli di governo ( e non solo nei rapporti Regioni-Stato) e , scomparso il principio del parallelismo, non ha comunque modo di riflettersi sul riparto delle funzioni legislative; lo stesso principio di sussidiarietà ricompare poi come limite all'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art.120, comma 2, potere quest'ultimo, che- come mi riservo di precisare più avanti - per il modo in cui è congegnato sembra diretto, di regola (anche se forse non soltanto), ad operare anch'esso tendenzialmente nella sola sfera dei rapporti amministrativi o comunque a mezzo di atti amministrativi.

Esclusivamente come limite specifico a tale potere sostitutivo, senza alcun riferimento di carattere generale, è menzionato poi anche il principio di leale collaborazione. Ad escludere che lo stesso principio esista ora come principio generale vale anche la considerazione che, sempre a fronte della mancanza di una qualsivoglia espressa indicazione generale, sono previste espressamente – quanto alla cooperazione verticale - alcune isolate forme di coordinamento e intesa con lo Stato (art.118, comma 3) - anch'esse peraltro, sembra, ancora nel solo ambito dell'esercizio di funzioni amministrative – mentre la costituzionalizzazione della generale facoltà di stipulare intese ( o forse, meglio, della necessità di una loro ratifica con legge) per il migliore esercizio delle competenze esiste, ma soltanto nei rapporti "orizzontali" e cioè soltanto tra Regioni (art.117, pen.comma). L'incidenza limitata del principio è poi dimostrata chiaramente, sul piano organizzativo, dalla nota mancata previsione della c.d. Seconda Camera o di altra sede del tipo già sperimentato della Conferenza (almeno) Stato-Regioni : su questo piano l'istanza collaborativa si è tradotta solamente nel congegno sui generis e per vari aspetti altamente problematico del coinvolgimento della Commissione parlamentare "integrata" nel procedimento per l'approvazione delle leggi statali recanti i principi fondamentali per le materie di competenza concorrente e per quelle in tema di autonomia finanziaria (art.11 legge cost.n.3/2001).

Insomma, rispetto al passato, in cui pur in mancanza di una base sicura ed esplicita, il principio di leale collaborazione è stato costruito dalla Corte costituzionale come principio generale di governo dei rapporti tra Stato e Regioni nell'ipotesi di interferenza di competenze, ora la situazione sembrerebbe addirittura peggiorata: proprio il fatto che , in presenza di simile ormai consolidata ed univoca tradizione giurisprudenziale e legislativa, il legislatore costituzionale non l'abbia tradotta in una chiara proclamazione di carattere generale, ma l'abbia recepita solo in ipotesi particolari, induce a concludere che questo legislatore abbia inteso escludere l'esistenza di un criterio del genere, anche implicito. In questo quadro non potrebbe invocarsi l'art.5 Cost., come in passato, perché ora, pur potendo fornire la base ad un principio collaborativo, non potrebbe fornirgli di uno spettro generale di operatività al di là della strumentazione poi concretamente ed espressamente prevista per darvi attuazione.

Non vigendo dunque come principi generali dell'assetto complessivo, né la leale collaborazione né la sussidiarietà potrebbero dirsi idonee né ad assicurare una generale e ordinata flessibilità del modello, né a costituire il fondamento di una altrettanto generale posizione di parità tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti minori sulla quale, in definitiva, si baserebbe il nuovo regionalismo secondo la ricostruzione di Bin.

Quanto poi all'espressione dell'art.114, inoltre, essa non sembra esprimere un ulteriore argomento a vantaggio della parità di posizione delle varie componenti della Repubblica: già nel comma seguente è detto infatti che gli enti substatali sono "enti autonomi", mentre lo Stato, se non proprio "sovrano" è, almeno, qualcosa più di un ente autonomo. D'altra parte, non mancano norme successive dello stesso testo costituzionale che presuppongono o affermano la preminenza dello Stato e la sua capacità condizionante dell'attività locale: valgano per tutti la potestà di dettare "principi fondamentali" e "livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti, norme per la disciplina del "potere estero" delle Regioni; l'ambiguo potere sostitutivo del Governo di cui all'art.120, lo scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione dei Presidenti della Giunta ai sensi dell'art.126). Inoltre una indubbia disparità sussiste, per altro verso, a danno degli

enti che non dispongono di competenze legislative né della possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale a tutela della propria posizione. La formula dell'art.114, per ragioni che è difficile immaginare diverse dalla pura demagogia, nell'utilizzare la parola Stato nel senso di Stato-apparato (a differenza peraltro che in tante altre disposizioni costituzionali) e nell'accostarlo, nell'elenco, agli enti minori ha voluto strizzare l'occhio alla vecchia tesi escogitata nell'esperienza tedesca dello stato federale monarchico, del doppio o triplo grado di "statualità", in cui si affiancherebbero, per così dire alla pari, Länder, Oberstaat e Stato federale complessivo: questa tesi come è noto è stata ben presto rigettata dal Tribunale costituzionale federale, mentre è riconosciuto pacificamente che la legge Fondamentale riserva al Bund una posizione di supremazia, al pari peraltro di quanto avviene in tutti i moderni Stati federali (e regionali) contemporanei.

Si potrebbe però dire che indirettamente al medesimo scopo di "livellamento" di tutte le componenti della Repubblica miri il mutamento della vecchia espressione - La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni" - con quella nuova - la Repubblica è costituita dai Comuni, etc...- perché vorrebbe far pensare (forse per compiacere soprattutto le spinte municipaliste) non ad una creazione dall'alto dell'articolazione territoriale del potere, ma ad un riconoscimento di entità preesistenti, entità che appunto si attivano, alla pari, per formare la Repubblica, con implicita allusione alla vicende di formazione di alcuni stati federali. Ma il carattere velleitario di questa impostazione è reso palese sia, come è stato notato, dalla menzione delle Città metropolitane - che sono la più artificiale delle articolazioni territoriali e che comunque ancora non esistono - sia dalla definizione di tutti gli enti minori, identicamente, come enti autonomi che nascono e vivono soltanto nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, e perciò sono da questa "creati".

Insomma, quello che voglio dire è che dal nuovo art.114 non è possibile estrarre, sul punto specifico, significati diversi da quelli che esprimeva il vecchio art.114. Certamente non un principio di parità tra lo Stato e le altre componenti.

Tutto ciò peraltro vale anche a prescindere dal fatto che nei rapporti "verticali" la parità tra i soggetti interessati non è una necessaria implicazione né della cooperazione né della sussidiarietà, funzionando, l'una e l'altra, regolarmente in formazioni statali in cui la parità non c'è (è il caso della Germania, ma anche il nostro, in cui l'uno e l'altro principio hanno operato finora, sia pure con i limiti noti).

3. - Negare che sussidiarietà, collaborazione e parità esistano nel nuovo sistema come principi generali di governo dei rapporti tra Stato e Regioni non significa però negare che in tale sistema, pur mancando qualsiasi allusione ad una qualsiasi clausola generale di tutela degli interessi nazionali, esigenze di protezione e perseguimento di esigenze unitarie continuano a sussistere e che di esse debba farsi carico lo Stato. Ciò è stato riconosciuto da molti nel corso del dibattito sulla riforma e, si dice, è imposto dall'art.5 Cost. A ben vedere però il problema non è tanto quella della esistenza di istanze del genere - del che è impossibile dubitare - quanto quello della concreta strumentazione disponibile nello stesso testo costituzionale

Oggi, pur mancando - a differenza che nel sistema precedente - clausole o appigli generali, esistono ipotesi specifiche e tipizzate preordinate alla tutela di tali istanze. A parte il caso dell'art.120, di cui dirò più avanti, si tratta - per rimanere sul piano dell'attività legislativa - principalmente della prefissione dei principi fondamentali nella sfera di competenza concorrente, e in particolare quelli di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, insieme con la disciplina del fondo perequativo (sottoposte al procedimento dell'art.11 della leggecost.n.3/2001); della fissazione della disciplina del "potere estero" delle Regioni, e, soprattutto, della competenza statale esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Questo quadro - costituito appunto dall'assenza di clausole generali e dalla presenza di ipotesi tipizzate - induce, anche per le necessità e le modalità di tutela degli interessi nazionali, alle medesime considerazioni espresse sopra a proposito del principio di leale collaborazione.

La costruzione giurisprudenziale e legislativa dell'interesse nazionale come presupposto di competenza per lo Stato era ben nota al legislatore costituzionale: se ha ritenuto di non fornirle un riconoscimento ed una strumentazione apposita (come, appunto, una competenza legislativa concorrente alla tedesca, o una clausola di poteri impliciti a favore dello Stato), ma, al contrario, ha scelto di prevedere solo singole limitate ipotesi in cui questi interessi possono essere fatti valere, è lecito concludere - come fanno alcuni commentatori e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome nel documento dello scorso 6 dicembre - che lo stesso legislatore abbia inteso vietare la possibilità di interventi statali "innominati" volti a perseguire le esigenze unitarie che non si prestino ad essere ricomprese nelle

ipotesi previste. In particolare, dovrebbe ritenersi esclusa la possibilità di perseguire tali esigenze mediante una generale funzione statale di indirizzo e coordinamento delle attività regionali, visto anche che singole forme di coordinamento esistono e sono contemplate in ipotesi specifiche e per settori individuati, come sopra ricordato ( artt.118, comma 3).

Di conseguenza, data la nota imprevedibilità e l'impossibilità di esauriente predeterminazione, connaturate alle esigenze di interesse nazionale, potrà accadere che molte istanze unitarie rimangano insoddisfatte. Né potrebbe richiamarsi a loro base diretta e generale l'art.5 Cost. proprio perché potrebbe dirsi – come si è osservato a proposito della leale collaborazione - che oggi questo articolo garantisce le ragioni dell'unità soltanto nei limiti in cui esse siano poi fornite, dal medesimo testo costituzionale, di idonei mezzi per essere fatti valere.

Simile conclusione può essere, ma solo in parte, sdrammatizzata dal fatto che pure un sistema come quello odierno volutamente improntato ad un tendenziale criterio di separazione e di tassatività delle competenze statali presenta, come tutti i sistemi del genere, inevitabili varchi di flessibilità in cui si possono insinuare le istanze unitarie.

Alcuni di essi sono già noti dal precedente sistema : il primo è quello dell'elasticità fisiologica dei confini delle materie, oggi statali (gli esempi più evidenti e pertinenti sembrano quelli della tutela della concorrenza, dell'ambiente e dell'ecosistema; ma anche quello dei rapporti internazionali e con l'Unione europea, il cui significato rimane tutt'altro che chiaro). Il secondo varco è quello dei "principi fondamentali" della competenza concorrente, data la nota estrema problematicità della loro individuazione e della loro distinzione dalle norme di dettaglio, tanto più se accompagnati da una previa, anche implicita, individuazione dei confini delle singole materie statali. Altri appigli possono forse rinvenirsi, ma in modo problematico, almeno in alcune formule, dotate di una qualche elasticità, in cui sono espresse altre competenze legislative affidate allo Stato in sedi differenti dagli elenchi dell'art.117 (leggi sulle procedure della partecipazione regionale agli affari comunitari, sull'esercizio del potere governativo sostitutivo, sul "potere estero" delle Regioni, sulla distribuzione delle funzioni amministrative che richiedano l'esercizio unitario). Un altro varco è quello aperto in campo finanziario dalla facoltà dello Stato di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali a favore di enti autonomi (non solo Regioni) determinati "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali , per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona" (art.119, comma 5), in quest'ultimo caso, si tratta, come si vede, di una strada attraverso la quale le esigenze unitarie esplicitamente menzionate – indicate però con formule ampie, capaci di coprire ipotesi disparate – possono essere perseguite mediante lo strumento dei finanziamenti di vario tipo, mentre non è previsto che questi interventi siano corredati da una apposita disciplina legislativa statale anche sostanziale che specifichi il trattamento da riservare a tali esigenze e le modalità concrete della loro realizzazione (né poi - ad ulteriore conferma del carattere episodico della leale collaborazione - che gli interventi medesimi debbano essere in qualche modo concordati con l'ente beneficiario, a differenza degli aiuti federali di cui all'art.104, comma 4 della Legge Fondamentale tedesca, ai quali sembrano ispirarsi quelli ora esaminati).

4. - L'idea, qui accolta, che non esistano nel nuovo testo costituzionale clausole generali di tutela, innanzi tutto in via legislativa dell'interesse nazionale, potrebbe però dirsi smentita dalla previsione del potere sostitutivo contemplata dall'art.120, comma 2, che autorizza la sostituzione del "Governo" a "organi" delle Regioni e degli altri enti autonomi in alcune ipotesi espressamente, anche se genericamente, previste. Questa disposizione, già definita giustamente da altri un rebus o un guazzabuglio giuridico, costituirebbe comunque secondo alcuni uno strumento generale con cui far valere le "vecchie" esigenze unitarie, dei quali i presupposti indicati sarebbero mere varianti terminologiche. In effetti, una impostazione del genere potrebbe ritenersi fondata poichè - a differenza di quanto emerge dalla passata prevalente giurisprudenza costituzionale e dalla corrispondente prassi legislativa in argomento – l'inerzia o l'inadempimento regionale ora non sono richiesti espressamente e in via generale per l'esercizio della sostituzione governativa, mentre la stessa sostituzione è collegata a presupposti estremamente ampi e tali da consentire i più vari e penetranti interventi del Governo. D'altra parte, nonostante i lodevoli sforzi di alcuni interpreti di limitare tali interventi all'adozione di atti con forza di legge, in particolare di decreti-legge, la disposizione sembra formulata, al contrario, in modo certo da non vietare il ricorso a decreti del genere ( o a semplici atti di iniziativa legislativa del Governo), ma non da renderlo obbligatorio, così autorizzando senz'altro l'esercizio mediante atti amministrativi: a tanto fanno pensare soprattutto sia il riferimento preciso al "Governo" - e non allo "Stato", come pure fu, a quanto sembra, consigliato, inspiegabilmente senza esito, nel corso dei lavori preparatori - sia l'assenza di ogni richiamo di "casi straordinari di necessità e di urgenza" .

Se così è, se cioè – nonostante, in particolare, il richiamo ad esigenze di tutela dell'“unità giuridica” che ne farebbe fondatamente dubitare – la sostituzione è destinata ad avvenire fisiologicamente con atti amministrativi (anche senza l'obbligo costituzionale di idonea e specifica base legislativa?) e non è perciò in alcun modo assimilabile ( se non per la somiglianza di alcuni presupposti) alla Konkurrerende Gesetzgebung tedesca, ci si trova dinanzi ad una duplice possibilità.

La prima è di interpretare il potere di sostituzione come circoscritto all'attività amministrativa regionale – come potrebbe far pensare il riferimento della sostituzione nei confronti degli “organi”, e più in generale la nota intenzione del legislatore costituzionale di fornire idonea copertura alle precedenti previsioni di poteri sostitutivi statali nei confronti delle Regioni fondati solo sulla legislazione ordinaria, fino a quelle della riforma Bassanini.

La seconda possibilità è quella di accettare l'idea che la disposizione autorizzi una sostituzione governativa mediante atti amministrativi “ a tutto campo” e cioè pure nei confronti del legislatore regionale, con totale sconvolgimento, però, dell'ordinario assetto del sistema delle fonti (già peraltro anticipato dalla crisi della legge del più recente periodo, specie nei rapporti di competenza Stato-Regioni).

Insomma, l'eventuale configurazione di un simile strumento come mezzo generale di penetrazione dello Stato negli ambiti regionali per perseguire istanze unitarie, potrebbe avvenire, sia per il tipo di atto sostitutivo adottabile, sia per quello degli atti o delle attività su cui dovrebbe incidere , a prezzo di un totale abbandono dei principi di legalità e dello Stato di diritto.

L'unica strada percorribile dunque, rimane, pur nella sua persistente problematicità, quella indicata per prima e proposta da alcuni commentatori, fondata su una interpretazione in chiave restrittiva della prevista sostituzione governativa, come una forma di sostituzione solo in via amministrativa, limitata all'attività amministrativa regionale e circoscritta dai presupposti indicati a sua premessa nonché dai limiti e dalle garanzie già individuate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e tradotte in svariate disposizioni di legge ordinaria e soprattutto nella “legislazione Bassanini”.

Se così è - e non può non essere, a meno di introdurre uno strumento in plateale contrasto sia con il generale impianto in chiave separatista, sia, appunto, con i principi propri dello Stato di diritto, trasformando un rebus in un mostro giuridico - resta avvalorata la conclusione che nel sistema introdotto dalla riforma costituzionale, il riparto delle competenze e la posizione rispettiva di Stato e Regioni è improntata ad un fondamentale e pervasivo criterio di separazione-contrapposizione in chiave garantistica, in un grado e con una intensità ben maggiori di quello del sistema del 1948: di un criterio cioè che ha dimostrato di non reggere al confronto dell'esperienza, non riuscendo validamente a contrastare la tendenza all'espansione del potere centrale, e che rischia perciò ora di innescare un processo nel quale le esigenze unitarie, non avendo adeguati strumenti di realizzazione, rischiano di farsi strada dilatando oltre misura i pochi varchi di flessibilità del sistema e di imporsi anche attraverso l'uso diffuso e indiscriminato, ad ogni livello, del potere governativo di sostituzione. Il criterio di rigida separazione rischia insomma di convertirsi nel suo contrario, rivelandosi assai più dannoso per le autonomie di un sistema fondato su una equilibrata e ordinata tendenza all'integrazione , canonizzata in mezzi congrui e gestita secondo moduli collaborativi.

Perciò, penso che costituisca un passo indietro, puntare, come fa la riforma, sul c.d. regionalismo competitivo. Tanto più poi in vista del progressivo consolidarsi dei vincoli europei.

In tale situazione, resta solo da mantenere il proprio ottimismo e sperare che il futuro smentisca la prognosi infausta che sembra ragionevole trarre dall'esperienza, scommettendo sulla possibilità che, nonostante tutto, questo modello riesca a dimostrarsi il più adatto al ritmo e alle modalità di evoluzione della società italiana e della sua integrazione nell'Unione Europea.

Mi rendo conto, per tornare al consiglio di Panunzio, che simili conclusioni possono essere considerate sintomo di un atteggiamento meramente distruttivo nei confronti della riforma. Nelle intenzioni però non è così : la presa d'atto di una “imperfezione” della riforma (o di quella che a me pare tale) costituisce infatti una indispensabile tappa della ricerca di possibili soluzioni, che bisogna impegnarsi eventualmente a tentare, appunto, non a priori ed in astratto, ma in occasione della concreta applicazione del nuovo sistema.

Comunicazione all'incontro di studio promosso dall'A.I.C su "Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione - Primi problemi della sua attuazione" (Bologna 14.01.2002), pubblicata in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali